

EMENDAMENTO A

Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari

1. *L'art. 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 è abrogato.*
2. *La dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è fissata nelle unità pari al numero dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e decresce con la cessazione dei singoli incarichi fino al raggiungimento delle 5000 unità.*
3. *Il decreto ministeriale 22 febbraio 2018 concernente la "Determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari" è abrogato.*

Relazione.

Il presente emendamento comporta **un risparmio di spesa** ed è **necessario** per **congelare le risorse al fine di garantire i fondi di finanziamento del trattamento previdenziale, assistenza per malattia, maternità e ferie, così come imposto dalle direttive europee indicate dalla Commissione Europea nel procedimento EU-Pilot 7779/15/EMPL che si è concluso con il rigetto della risposta dell'Italia formulata dal Governo uscente.** Pertanto l'emendamento costituisce un risparmio di spesa sotto un duplice profilo, in quanto è **necessario per evitare la condanna da parte della Commissione Europea.** Dal punto di vista dell'efficienza dell'amministrazione della giustizia, cfr. allegati d1 e d2 alla relazione depositata dall'Associazione "Movimento Sei Luglio" alla riunione del 18 luglio u.s. presso la Sala "Falcone" del Ministero della Giustizia.

EMENDAMENTO B

Valutazione della professionalità e proroga dei magistrati onorari

1. *I magistrati onorari in servizio da almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 che siano confermati nell'ambito della procedura di cui all'art. 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92 possono essere confermati alla scadenza del primo quadriennio di cui al decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, o di cui all'art. 32, comma 8, a domanda e a norma dell'art. 18, commi da 4 a 14, per ciascuno dei quadrienni successivi.*
2. *In ogni caso l'incarico cessa al compimento del settantesimo anno di età.*

Relazione.

Il presente emendamento è **a costo zero.** Come il precedente comporta, anzi, **un risparmio di spesa** in quanto è **necessario per superare i rilievi della Commissione Europea**, che, nel procedimento EU-Pilot 7779/15/EMPL, ha rilevato la violazione, da parte dell'Italia, con riguardo ai magistrati onorari, **delle clausole 4 e 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva sul lavoro a tempo determinato.** Per altro si tratta di una **riedizione dell'emendamento presentato da chi siede ora al Governo**, nella precedente legislatura, in Senato, in sede di esame della legge delega di riforma della magistratura onoraria. L'emendamento fa salva la valutazione di professionalità dei magistrati onorari, che è una **rivendicazione della categoria**, ed è compatibile con qualsiasi soluzione giuridica che il Governo vorrà adottare per attuare la stabilizzazione dei magistrati onorari. Cfr., in proposito, la nota depositata al Consiglio di Stato dall'Associazione "Movimento Sei Luglio" (proc. 464/2017), allegata alla presente richiesta.

EMENDAMENTO C

Rinvio della disciplina del regime previdenziale dei magistrati onorari

All'art. 31 comma 5 decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 dopo le parole « le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo,» aggiungere le seguenti:
«e di cui all'art. 25, commi 3, 4».

Relazione.

Il presente emendamento è **a costo zero**. Esso è concepito come disposizione di un mero rinvio dell'entrata in vigore della norma che prevede l'iscrizione alla gestione separata INPS, come lavoratori autonomi, dei magistrati onorari non iscritti alla Cassa Nazionale Forense, all'esclusivo fine di concedere al Governo attuale il tempo di studiare un sistema di previdenza effettivo e armonizzare la disciplina che vorrà emanare con quella attuale (non potendosi procedere, in alcuni casi, a una mera abrogazione per eliminare i danni della riforma varata dal Governo uscente). **Comporta risparmio di spesa** in quanto è necessario **per superare i rilievi formulati dalla Commissione Europea** a conclusione del procedimento EU-Pilot 7779/15/EMPL. Si richiamano le conclusioni della Commissione e le fonti normative ivi citate, rammentando che, in base alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, **«la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione»**. Nella relazione depositata dall'Associazione "Movimento Sei Luglio" alla riunione del 18 luglio u.s. presso il Ministero della Giustizia è stato già dimostrato che, in base alla riforma varata dal governo uscente, i magistrati onorari non possono essere classificati "lavoratori autonomi", ed è stato rilevato che perfino la Commissione Giustizia della Camera, nella legislatura precedente, a maggioranza, pur esprimendo, incongruamente, parere favorevole alla riforma della magistratura onoraria (con i voti contrari di chi siede ora al Governo), aveva sollevato dubbi in ordine all'aspetto previdenziale, in quanto **la riforma pone a carico esclusivo dei magistrati onorari il versamento dei contributi previdenziali**. Si tenga anche conto che la Commissione Europea ha chiarito, commentando la risposta dell'Italia, che «il fatto che i magistrati onorari **avrebbero** mansioni "più semplici" rispetto a quelle dei giudici permanenti non è rilevante».

L'approvazione dell'emendamento è necessaria anche per evitare i danni altrimenti irrimediabili derivanti dall'immediata applicazione della norma una volta che sarà varata la riforma annunciata dall'attuale Governo. Si consideri anche che, in attesa della riforma necessaria a superare i rilievi della Commissione Europea, l'immediata iscrizione alla gestione separata INPS comporterebbe **l'improvvisa riduzione di un terzo della retribuzione dei magistrati onorari che traggono l'intero reddito dalla retribuzione delle funzioni c.d. onorarie.** Cfr. anche allegato b11 alla relazione depositata dall'Associazione "Movimento Sei Luglio" alla riunione del 18 luglio u.s. presso il Ministero della Giustizia (v. in particolare le dichiarazioni del Dr. Massimo Terzi, Presidente del Tribunale di Torino, che, a proposito del mancato versamento dei contributi previdenziali in favore dei magistrati onorari, ha commentato: «lo Stato ha utilizzato queste persone per fare andare avanti la giustizia **senza preoccuparsi del loro destino**»).

EMENDAMENTO D

Competenze dei vice procuratori onorari

*All'articolo 17 del decreto legislativo 13 luglio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 3, dopo la lett. d), aggiungere la seguente:
«e) nei procedimenti civili»*

Relazione.

Il presente emendamento è a costo zero. Non introduce nuove competenze dei vice procuratori onorari rispetto al passato, ma è necessario a rimediare a una mera dimenticanza nella stesura del d.lgs. n. 116/2017 nella parte in cui elenca le competenze dei magistrati onorari con funzione requirente. Ripristina la possibilità di delegare i VPO nelle udienze dei procedimenti civili (amministrazione di sostegno, querela per falso, ecc.), in materie, cioè, attribuite dalla riforma alla competenza dei giudici onorari di pace in servizio presso il tribunale, così come dalla precedente disciplina. È urgente la sua approvazione in quanto la disciplina attuale distoglie i sostituti procuratori dalle attività che sono di loro esclusiva competenza.

EMENDAMENTO E

Retribuzione dei giudici onorari di pace in servizio presso il tribunale

All'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, così come modificato dall'art. 3-bis decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:

- a) per le attività di udienza svolte nello stesso giorno, comprensive delle attività di predisposizione e redazione dei provvedimenti – a carattere decisorio e/o ordinatorio – resi in udienza.*
- b) per le attività di predisposizione e redazione dei provvedimenti – a carattere decisorio e/o ordinatorio – resi fuori udienza, ivi inclusa la sottesa attività di studio.*

2. Al comma 2, lett. a), dopo le parole « alle quali è conferita la delega;», aggiungere le seguenti:

«e ogni attività connessa alle udienze precedente o successiva ad esse;»

3. Al comma 2-ter le parole « di cui al comma 2, lettera b), è rilevata dal procuratore della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti:

«diverse dalle udienze, è rilevata, nelle rispettive competenze, dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica.»

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relazione.

Il presnete emendamento è **a costo zero**. Prevede la retribuzione dei giudici onorari presso il tribunale per l'attività c.d. "fuori udienza". **La mancata derivazione di nuovi oneri per la finanza è dimostrata dalla recente nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile, indirizzata al Presidente della Corte di Appello di Campobasso (Fasc. n. 016.001.002-20/2017)**, che ha stabilito quanto segue: «La doppia indennità per l'udienza civile può essere riconosciuta anche nel caso in cui il GOT abbia dato lettura in aula dell'ordinanza inserita nel processo verbale oltre le cinque ore dall'inizio dell'udienza giornaliera, tenendo conto, a tal fine, degli orari di apertura e chiusura dell'udienza risultanti dal ruolo d'udienza». È fuori di dubbio che tale regola debba valere anche nei procedimenti penali, in cui il giudice onorario si ritiri in camera di consiglio per la decisione, talvolta procedendo a motivazione contestuale. L'emendamento, pertanto, comporta gli stessi costi in termini economici derivanti dalla nota citata, ma consente un'organizzazione delle udienze più razionale, in quanto favorisce i rinvii per decisione evitando di bloccare personale di cancelleria e avvocati durante le camere di consiglio. Per altro la clausola di cui al comma 4 è la medesima adottata con riferimento ai VPO in sede di approvazione dell'art. 3-bis decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito dalla legge 28 novembre 2008, n. 186. La mancata derivazione di nuovi oneri per la finanza è **inoltre garantita dal "congelamento dell'attuale pianta organica"**. Cfr. anche allegato b11 alla relazione depositata dall'Associazione "Movimento Sei Luglio" alla riunione del 18 luglio u.s. presso il Ministero della Giustizia (v. in particolare le dichiarazioni del Dr. Massimo Terzi, Presidente del Tribunale di Torino, che, seppure precedentemente alla nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia citata, stigmatizza la discriminazione nel trattamento economico tra i giudici onorari già in servizio e quelli sottoposti alla nuova disciplina, in quanto, in proporzione, i primi, per guadagnare la «stessa cifra», dovrebbero lavorare «tre- quattro volte di più»).